



A UNIONCAMERE
P.zza Sallustio
00187 Roma
unioncamere@cert.legalmail.it
Claudio.Gagliardi@unioncamere.it

Rif:

Oggetto: Trasmissione DD. 25 del 03/02/2017 – Unioncamere Excelsior 2017-
"Attività di monitoraggio dei fabbisogni professionali su base annuale e trimestrale del
Sistema Informativo Excelsior".

Con riferimento al Progetto in oggetto, si trasmette il Decreto Direttoriale n.25 del 03/02/2017,
di approvazione del progetto esecutivo "Attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni professionali
delle imprese su base annua e trimestrale del Sistema Informativo Excelsior – anno 2017 presentato
da Unioncamere con nota 18862 del 19/12/2016.

Cordiali saluti

Dr.ssa D'Angelo Marianna
Autorità di Gestione
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO Programma Operativo Nazionale PON SPAO "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli art. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

CONSIDERATO che, alla luce dell'istituzione dell'ANPAL e dell'attribuzione delle relative competenze gestionali, il citato Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede all'art. 4, comma 5, che l'attuale "Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio ufficio procedimenti disciplinari";

CONSIDERATO che l'art.9, comma 1, del medesimo decreto prevede, alla lettera i), che all'ANPAL spettino le competenze in materia di "gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016 registrato dalla Corte dei Conti in data 15 giugno 2016, al foglio n.2571, con il quale il dott. Salvatore PIRRONE è stato nominato Direttore Generale dell'ANPAL, ai sensi dell'art.8, comma 1 del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015;

VISTI gli artt. 7,19 e seguenti del D.Lgs. n. 123/201 secondo cui "il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli enti ed organismi pubblici è svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali";

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.L.gs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'ANPAL e UNIONCAMERE – Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata anche come Ente) in data 20/12/2016 che intende promuovere una collaborazione stabile e continuativa tra il sistema Camere di Commercio e ANPAL nell'ambito della rete nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro;

PRESO ATTO che l'ANPAL opera per la costituzione di un "sistema a rete" per l'osservazione permanente dei fabbisogni formativi, in coerenza con quanto previsto nel citato PON e, più in particolare prevede il supporto, in collegamento con le attività di costruzione del sistema nazionale, ad attività finalizzate all'anticipazione e gestione positiva della dinamica dei fabbisogni professionali delle imprese;

VISTO il DPR dell'11 novembre 2008, pubblicato sulla G.U.R.I., n. 20 del 26 gennaio 2009, con il quale è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008/2010, per le quali, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.n.322/1989, sussiste l'obbligo per i soggetti privati di fornire dati e le notizie che siano loro richiesti;

VISTO che il progetto Excelsior , Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, è presente in tale elenco, sotto la rubrica UCC-00017, a titolarità UNIONCAMERE e che tale circostanza evidentemente qualifica e differenzia la posizione di UNIONCAMERE, relativamente alla realizzazione e al relativo monitoraggio di indagini territoriali sui fabbisogni formativi delle imprese, rispetto a quella di ogni altro ente od operatore anche in coerenza – per quanto possa occorrere – con il disposto di cui all'art.57, comma 2°, lett.B, del d.lgs.n.163/2006;

VISTO il "Documento Metodologico relativo all'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ammissibili al F.S.E.ex reg. CE 396/2000, c.d. costi standard";

VISTA la nota della Comunità Europea del 4/8/2011 che approva la standardizzazione dei costi relativi che UNIONCAMERE affida alle proprie Camera di Commercio;

VISTA la nota n.398 del 15/9/2011 con la quale si comunica ad UNIONCAMERE l'approvazione della procedura per l'applicazione dei costi standard;

CONSIDERATO il progetto esecutivo "Attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni professionali delle imprese su base annua e trimestrale del Sistema informativo Excelsior – anno 2017" presentato da UNIONCAMERE con nota 18862 del 19/12/2016;

PRESO ATTO che l'ANPAL ravvisa nella realizzazione del Sistema Excelsior annualità 2017 un'attività di interesse comune e che l'Ente si impegna ad apportare tutte le variazioni al progetto presentato che si rendessero necessarie sulla base delle indicazioni del Ministero in funzione della costituzione del "sistema a rete;

DECRETA

ARTICOLO 1 – Approvazione progetto

E' approvato a far data dal 01 gennaio 2017 il piano di attività per l'annualità 2017 presentato da UNIONCAMERE con nota 18862 del 19.12.2016 a condizione che l'indagine Excelsior, oggetto del progetto, consenta una previsione sui mercati del lavoro locale.

Il piano approvato, unitamente al suo piano finanziario costituisce parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2 – Costituzione Comitato Scientifico

Sarà costituito, con successivo Decreto Direttoriale, un comitato scientifico che assicuri il supporto, l'indirizzo e il coordinamento di tutte le attività realizzate sia a livello regionale sia nazionale relative al Progetto.

ARTICOLO 3 – Contributo

Per la realizzazione del piano di cui all'art.1 è impegnato un importo complessivo di Euro 3.950.000,00 (tremilioninovecentocinquantamila) sul Programma Operativo Nazionale PON SPAO "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" Asse prioritario Occupazione obiettivo specifico 2.A4 Accesso occupazione come da tabella di seguito riportata:

Categoria di Regioni	FSE	%	FDR	%	Totale
Meno sviluppate (85%)	1.846.625,00	55%	1.510.875,00	45%	3.357.500,00
Transizione (3%)	59.250,00	50%	59.250,00	50%	118.500,00
Più Sviluppate (12%)	237.000,00	50%	237.000,00	50%	474.000,00
TOTALE	2.142.875,00		1.807.125,00		3.950.000,00

ARTICOLO 4 – Programmazione e realizzazione delle attività

UNIONCAMERE realizzerà le attività previste nel progetto di cui al precedente articolo 1, nel periodo 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017 conformandosi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento come di seguito specificato:

- le spese relative al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dovranno essere rendicontate improrogabilmente entro il 30/6/2018, al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt.112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

ARTICOLO 5 - Delega di attività

In materia di affidamento di attività a enti terzi, UNIONCAMERE è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento e quanto specificamente previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010.

ARTICOLO 6 - Rimodulazioni del Progetto

UNIONCAMERE in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui al precedente articolo 3, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. L'ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art.3 per la rendicontazione delle spese, improrogabilmente stabiliti per ciascuna annualità al 30/6 dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Tutte le rimodulazioni dei progetti, suddivise per linee di intervento devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce del piano di attività di progetto.

ARTICOLO 7 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'ANPAL provvederà ad erogare per l'annualità 2017 il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1.** I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di UNIONCAMERE, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino al 90% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art.130 Reg.1303/2013;
- 2.** A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art.7, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo di cui al punto 1, UNIONCAMERE dovrà presentare all'ANPAL, con cadenza trimestrale, richieste di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA-SPAO fornito dal Ministero.

Con cadenza trimestrale, UNIONCAMERE dovrà trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività corredata, dei relativi progetti.

Tale documentazione dovrà essere inviata all'ANPAL entro i 20 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad UNIONCAMERE.

Fermo restando quanto stabilito al punto 1, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso pervenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA-SPAO.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso UNIONCAMERE dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art.7.

ARTICOLO 8 – Chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto UNIONCAMERE dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, l'ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso UNIONCAMERE dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Agenzia procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'art.7 punto 2.

ARTICOLO 9 – Termini per la conservazione dei documenti

Fermo restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 10 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, UNIONCAMERE dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento al fine di poter consentire in ogni momento la definizione delle disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà altresì consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti e di funzionamento tra le diverse attività svolte. A tal fine UNIONCAMERE dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

ARTICOLO 11 – Irregolarità

UNIONCAMERE si impegna a segnalare tempestivamente all'Agenzia eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (CE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Agenzia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 12 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate dal FSE, UNIONCAMERE dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA-SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione, ove richiesto, degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui al presente Atto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 13 – Previsioni di spesa

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 UNIONCAMERE si impegna ad inviare a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'Agenzia.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad UNIONCAMERE.

ARTICOLO 14 – Comunicazioni ufficiali di Progetto

UNIONCAMERE è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, UNIONCAMERE dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Agenzia.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate all'Agenzia e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

ARTICOLO 15 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

ANPAL e UNIONCAMERE si impegnano a effettuare il trattamento delle informazioni di cui all'art.3, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30.giugno 2003, n.196, e secondo il dettato del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da UNIONCAMERE nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

ARTICOLO 16 – Rispetto dei principi orizzontali

UNIONCAMERE si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del piano di cui all'art.1.

ARTICOLO 17 - Divieto di cumulo

UNIONCAMERE garantisce che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 18 – Rinvio

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di UNIONCAMERE pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)